DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87

Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e di identita', nonche' di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validita' di documenti di riconoscimento e di identita', le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021». All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».

Versione in vigore dal 30 aprile 2021, non più in vigore dal 22 giugno 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-17-giugno-2021-n-87/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it